

INPS

DETERMINAZIONE n. 10 del 29 GEN. 2020

OGGETTO: Ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, R.G. 727/2020, proposto dal dott. [REDACTED]. Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS, unitamente all'Avvocatura interna, al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma nel giudizio ex art. 700 c.p.c. e nell'eventuale fase di reclamo.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto al Tribunale di Roma - Sez. Lavoro con il quale il dott. [REDACTED], dirigente di prima fascia dell'Istituto, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione affinché l'adito Giudice del Lavoro accolga le sue domande volte, tra le altre, ad ottenere l'accertamento della

nullità dell'intera riorganizzazione adottata dall'Istituto con determinazione n. 119/2019 e della condotta dell'Ente per violazione degli art. 1324 e 1345 c.c. nonché dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori o per violazione dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 oltre che l'annullamento degli esiti della procedura d'interpello per il conferimento degli incarichi di Direttore regionale Lazio, Direttore Centrale Entrate e Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione;

Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro per tutelare i diritti dell'Istituto e affermare la legittimità del suo operato;

Vista la nota prot. n. 1349 del 23 gennaio 2020, con la quale il Coordinatore generale legale e il Coordinatore centrale del Settore Personale hanno di concerto evidenziato che: *"in relazione a tale giudizio, tenuto conto della peculiarità e della particolare rilevanza dello stesso, che investe questioni attinenti anche alla legittimazione degli Organi e sulla legittimità di atti macro organizzativi di rilievo istituzionale del complesso organizzativo, si ravvisa l'opportunità di valutare anche la possibilità di affidare la difesa congiuntamente ad un legale esterno ed all'Avvocatura"*.

Atteso che il contenzioso in oggetto afferisce, tra l'altro, alla legittimità dell'intera riorganizzazione dell'Ente, adottata con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119/2019 nonché alla legittimazione degli Organi dell'Istituto all'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;

Tenuto conto che sussistono, pertanto, ragioni di opportunità che inducono ad affidare l'incarico di difesa dell'Istituto all'Avvocatura interna congiuntamente ad un Avvocato del libero foro;

Visto l'art. 2 del *"Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS"*, adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011, che prevede la possibilità di far ricorso ad avvocati esterni all'Istituto qualora sussista, come nel caso in parola, un'esigenza di carattere straordinario od eccezionale che richieda elevate e consolidate competenze professionali in materie ad elevato grado di complessità e specializzazione che, nel caso di specie, afferiscono a peculiari e rilevanti aspetti del diritto amministrativo;

Preso atto dell'evidente carattere straordinario ed eccezionale del caso in questione, che rende necessario il ricorso ad un professionista esterno di comprovata professionalità ed elevata specializzazione in materia che, congiuntamente all'Avvocatura interna, consenta di ottenere una difesa strutturata e integrata, tale da tutelare in modo ottimale le ragioni dell'Istituto;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto

attinge alla "Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio", istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga "tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo", sulla base di criteri che valorizzano le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal curriculum, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferire, nonché la "conseguenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente svolti";

Preso atto della "rosa" proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in precedenti giudizi o che presentano *curricula* contenenti esperienze accademiche e professionali di rilievo con riferimento alla materia sottesa al ricorso in esame;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta "rosa", quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, tenuto conto della elevata e specifica esperienza nelle materie oggetto del giudizio nonché dell'indiscussa evidenza del profilo professionale posseduto rilevabili dal suo *curriculum*, degli incarichi di difesa allo stesso già attribuiti in analoghe controversie oltre che dello specifico incarico accademico di cui lo stesso è titolare;

Tenuto conto, infatti, che il Prof. Avv. Police possiede una approfondita conoscenza dell'assetto organizzativo dell'Istituto per aver proficuamente difeso l'Amministrazione in diversi giudizi di analoga materia;

Preso atto che il professionista in parola, con nota del 27 gennaio 2020, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio cautelare innanzi al Tribunale di Roma, può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 6.000 (seimila/00) per il giudizio ex art. 700 c.p.c. ed € 3.000 (tremila/00) per l'eventuale fase di reclamo, oltre spese generali e aliquote di legge;

Tenuto conto che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rubricato "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*", nonostante l'elevato grado di complessità delle questioni sottese ed in osservanza di quanto previsto per la determinazione del compenso dall'art. 9 del vigente Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi legali;

Preso atto, altresì, che il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto del 50% del compenso, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, che sarà versato al termine della fase

introduttiva come previsto dal citato 'art. 9, comma 3 del Regolamento vigente, ai sensi del quale: *"la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell' attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale"*;

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 *"Spese legali diverse"* – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2020, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la nota prot. n. 1985 del 28 gennaio 2020 con la quale, il Prof. Avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma - unitamente all'Avvocatura dell'Istituto- l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. RG 727/2020, promosso dal Dott. ██████████ e nell'eventuale fase di reclamo, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrenti poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, Via di Villa Sacchetti, n. 11.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale